



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## Il Presidente

Trento, 15 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 169301/1

## Ordinanza

### Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, relative alla chiusura dei cantieri

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

**VISTO** l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

**VISTA** la legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

#### CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimenti, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del

23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 7, lettere d) ed e) ai sensi delle quali per le attività produttive si raccomanda l'assunzione di "protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale" e l'incentivazione delle "operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro";
- l'articolo 1, comma 8, che, per le sole attività produttive raccomanda che "siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni";

**CONSIDERATO** che, in ogni caso, obiettivo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, è limitare gli spostamenti anche all'interno dei territori individuati dal medesimo articolo e che le prescrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**CONSIDERATO** inoltre che i cittadini non residenti sul territorio provinciale di norma non possono effettuare sul territorio provinciale la scelta del medico di base e che, nella fase di emergenza, la disponibilità di un medico di base sia indispensabile per assicurare l'assistenza sanitaria;

**VISTO** di quanto disposto in merito agli spostamenti con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 12 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

**SENTITO** il Commissario del Governo per la provincia di Trento;

Tutto ciò premesso,

## ORDINA

1. la chiusura dalla data di pubblicazione di questo provvedimento dei cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che alla data di pubblicazione di questo provvedimento non dispone di medico di base sul territorio provinciale, in quanto non residente sul medesimo territorio;
2. sono in ogni caso esclusi dalla chiusura i cantieri impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti,
3. la prosecuzione dell'attività sui cantieri di cui al punto 1 limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni legate alla chiusura stessa;
4. che la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 sia effettuata attraverso l'esame delle risultanze dell'Anagrafe sanitaria in relazione alla scelta del medico di medicina generale. Tale esame si ritiene conforme a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 14 del 2020, in relazione all'obiettivo garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto di autonomia, il Presidente della Provincia autonoma di Trento assicura l'esecuzione delle misure anche avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il concorso del corpo dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e della polizia locale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88 dello Statuto con riferimento alle competenze del Commissario del Governo.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -

